Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 297

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 novembre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 10 NOVEMBRE 1975:

MINISTERO DELLA SANITA'

Sessione di esami di idoneità relativa all'anno 1975 per il personale sanitario ospedaliero.

(2920)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL 10 NOVEMBRE 1975:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 77: **Mediocredito regionale lombardo, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1975. — **Oltrebella, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1975. — **Lanificio G. B. Conte, società per azioni, in Schio (Vicenza):** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Lancia & C. - Fabbrica automobili - Torino, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Immobiliare Seriana, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1975. — **Comune di Milano:** Obbligazioni « Città di Milano 7 % » sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Ditta Giovanni Garavaglia - Tintoria e ritorcitura, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate il 10 ottobre 1975. — **Liquigas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Rockwell - Rimoldi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Bibolini - Società di navigazione, società per azioni, in Palermo:** Obbligazioni sorteggiate il 24 settembre 1975. — **Cassa per il credito alle imprese artigiane, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 20 ottobre 1975. — **Nuova Ceretti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1975. — **Fontana Luigi, società per azioni, in Veduggio con Colzano (Milano):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1975. — **Società distribuzione gas - So.Di.Gas, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 13 ottobre 1975. — **Andrea Merzario - Casa di spedizione, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 ottobre 1975. — **Istituto di credito fondiario della Liguria, ente morale, in Genova:** Cartelle fondiarie ed obbligazioni O.P. sorteggiate il 4 agosto 1975. — **Sadi, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 21 ottobre 1975. — **Società per l'ammodernamento e la gestione delle ferrovie e tramvie vicentine, società per azioni, in Vicenza:** Obbligazioni sorteggiate il 27 ottobre 1975. — **Società anonima industria laterizi, società per azioni, in Legnago (Verona):** Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1975. — **Tintoria industriale Stefani, società per azioni, in Vancimuglio di Grumolo delle Abbadesse:** Estrazione di obbligazioni. — **FRO - Fabbriche riunite ossigeno, società per azioni, in Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1975. — **Cappellificio Cervo, società per azioni, in Sagliano Micca:** Obbligazioni sorteggiate il 24 ottobre 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 5,50 % 4ª emissione » sorteggiate il 16 ottobre 1975. — **ISVEIMER - Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, in Napoli:** Obbligazioni « 6 % 15ª emissione » sorteggiate il 16 ottobre 1975. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1967-1987 » sorteggiate il 28 ottobre 1975. — **Autostrade - Concessioni e costruzioni autostrade, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni « Autostrade IRI 6 % 1968-1988 » sorteggiate il 28 ottobre 1975. — **Impresa edile immobiliare I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni 6 % 1966-1981 sorteggiate il 31 ottobre 1975. — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1975 (Repertorio n. 25418). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1975 (Repertorio n. 25417). — **Acciaierie Ferrero, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 3 ottobre 1975 (Repertorio n. 25419).

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 78: **Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1975. — **Credito navale - Sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1975.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 20 ottobre 1975, n. 528.

Norme per l'aumento della misura e per la concessione dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'articolo 1 della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, è sostituito dal seguente:

« Il sussidio a titolo di soccorso giornaliero, previsto dalla legge 22 gennaio 1934, n. 115 e successive modificazioni e integrazioni, è stabilito nelle seguenti misure:

a) per il militare . . . . L. 2.500
b) per la moglie . . . . » 2.000
c) per il figlio . . . . » 1.500
d) per il genitore . . . . » 800
e) per il fratello o la sorella . . . . » 600
f) per l'avo o l'ava . . . . » 600 ».

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 4281 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 e di quelli corrispondenti per gli anni successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 ottobre 1975

LEONE

MORO — GUI — COLOMBO — ANDREOTTI — FORLANI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1975.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto, denominato, per effetto della legge stessa, Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 13 del vigente statuto dell'Istituto concernente la composizione e le modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 10 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1974, con cui sono stati nominati, per un triennio, gli attuali componenti il consiglio di amministrazione dell'Istituto, tra i quali, su designazione del Ministro per il tesoro, il dott. Innocenzo Zitelli;

Considerato che il predetto dott. Zitelli è stato destinato ad altro incarico e che occorre provvedere alla sua sostituzione nella carica in questione;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Il dott. Berardo Clemente, dirigente superiore, per il quale non ricorrono le incompatibilità previste dal terzo comma dell'art. 25 della legge 25 luglio 1952, n. 949, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) in sostituzione del dott. Innocenzo Zitelli, destinato ad altro incarico.

Il predetto scadrà dalla carica unitamente agli altri consiglieri nominati con il decreto in data 10 dicembre 1973, citato nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

(9495)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 ottobre 1975.

Nomina dei componenti il collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, riguardante, tra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine a favore delle medie e piccole industrie (Mediocredito), ente di diritto pubblico, con sede in Roma;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265, recante norme modificative ed integrative sull'attività dell'Istituto, denominato, per effetto della legge stessa, Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale);

Visto l'art. 18 del vigente statuto dell'Istituto concernente la composizione e le modalità di nomina del collegio sindacale;

Ritenuto che per compiuto periodo di nomina sono scaduti dalla carica i componenti il suddetto organo e che occorre, quindi, provvedere al loro rinnovo;

Viste le designazioni effettuate dalle amministrazioni interessate;

Sulla proposta dei Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il commercio con l'estero e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Sono nominati componenti il collegio dei sindaci dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), con sede in Roma, i signori:

Componenti effettivi:

Zitelli dott. Innocenzo, con funzioni di presidente e Rossitto dott. Vincenzo, designati dal Ministro per il tesoro;

Ranci dott. Pippo, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Zandano prof. Gianni, designato dal Ministro per il commercio con l'estero;

Iannella dott. Giovanni, designato dal Ministro per le partecipazioni statali;

Bartoli avv. Vincenzo e Cassandro prof. Paolo Emilio, designati dal consiglio generale dell'Istituto.

Componenti supplenti:

De Medio dott. Ernesto, designato dal Ministro per il tesoro;

Cianfani dott. Fidia, designato dal consiglio generale dell'Istituto.

I predetti dureranno in carica tre anni dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1975

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
MORO

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il commercio con l'estero
DE MITA

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

(9496)

DECRETO MINISTERIALE 19 settembre 1975.

Riconoscimento del carattere di eccezionalità delle avversità atmosferiche e delimitazione delle zone danneggiate nella regione Liguria.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 2 della legge 25 maggio 1970, n. 364, che prevede la dichiarazione dei caratteri di eccezionalità delle calamità naturali e delle avversità atmosferiche e la delimitazione delle zone ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla stessa legge, a favore delle aziende agricole danneggiate;

Considerate le proposte della regione Liguria;

Decreta:

E' riconosciuto il carattere di eccezionalità dell'avverso evento atmosferico indicato a fianco della provincia di Savona e si delimitano le zone territoriali in cui possono trovare applicazione, a favore delle aziende agricole, le provvidenze contributive per il ripristino delle strutture fondiarie e delle scorte, previste dall'art. 4 della citata legge 25 maggio 1970, n. 364:

Savona - nubifragio del 31 agosto 1974:

comuni di Pontinvrea, Mioglia, Sassello, Giusvalla, Dego, Cairo Montenotte, Bormida, Mallare, Pallare, Carcare, Piana Crixia, tutti per l'intero territorio comunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 settembre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(9076)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Sostituzione di un membro del consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1956, n. 533 ed in particolare l'art. 9 dello statuto medesimo concernente la composizione e la nomina del consiglio direttivo della Cassa anzidetta;

Visto il proprio decreto in data 5 dicembre 1972, concernente la costituzione del predetto organo della Cassa;

Considerato che il dott. ing. Alfredo Nicoletti Ballati, membro del comitato stesso in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha chiesto di essere sostituito nell'incarico;

Ritenuta la necessità di procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Filippo Tumbiola è nominato membro del consiglio direttivo della Cassa nazionale di assistenza ai musicisti in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in sostituzione del dott. ing. Alfredo Nicoletti Ballati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9537)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1975.

Sostituzione di due membri della commissione provinciale per il collocamento di Parma.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 15 maggio 1974, registro n. 3, foglio n. 169, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Parma;

Vista la nota n. 43100 del 14 giugno 1975, con la quale l'Unione sindacale della C.I.S.L. di Parma e provincia prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione — perché dimissionari — i propri rappresentanti signori Amelio Musetti e Franco Buratti, rispettivamente con i signori Renato Bedotti e Pier Giorgio Cavalli;

Decreta:

I signori Renato Bedotti e Pier Giorgio Cavalli sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Parma, quali rappresentanti dei lavoratori (CISL), in sostituzione — rispettivamente — dei signori Amelio Musetti e Franco Buratti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1975

p. *Il Ministro*: ANSELMI

(9535)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1975.

Annullamento del decreto ministeriale 9 luglio 1975, relativo alla liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Popolare» a r.l., in Mariano Comense, e alla nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il proprio decreto in data 9 luglio 1975, con il quale la società cooperativa di consumo «Popolare» S.r.l., con sede in Mariano Comense (Como), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dottor Fabio Castelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la sentenza del tribunale di Como in data 29 aprile 1975 dalla quale si rileva che anteriormente al provvedimento di liquidazione coatta era già stato dichiarato il fallimento della sopracitata cooperativa;

Ritenuta pertanto la necessità di annullare il decreto ministeriale 9 luglio 1975 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 196 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Il decreto ministeriale in data 9 luglio 1975, con il quale la società cooperativa di consumo «Popolare» S.r.l., con sede in Mariano Comense (Como), costituita per rogito notaio dott. Luigi Gaddi in data 8 marzo 1946, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Fabio Castelli ne è stato nominato commissario liquidatore, è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9327)

DECRETO MINISTERIALE 10 ottobre 1975.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1975-76.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal consiglio della Comunità economica europea, concernente la organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del consiglio delle Comunità europee n. 668/75 del 4 marzo 1975 ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal consiglio e dalla commissione esecutiva delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso nonché i relativi regolamenti di modificazione ed integrazione;

Visto il regolamento n. 670/75 in data 4 marzo 1975 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1975-76;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1893/75 del 22 luglio 1975, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1975-76;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1975-76, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 10 *ottobre* 1975 *contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n.* 359/67, *adottato il* 25 *luglio* 1967 *dal consiglio delle Comunità europee.*

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 359/67 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, modificato da ultimo con il regolamento n. 2429/72 del 21 novembre 1972, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1975-76.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1975-1976 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1975 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1975-76 purché rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal consiglio delle comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 13.272,35 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino non scaricato, nel centro d'intervento indicato dall'Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50%, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5% di grani spuntati) 63% in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3%, striati rossi 3%, vaiolati 1%, macchiati 0,50%, ambrati 0,125%, gialli 0,05% e con resa globale del 71% ». A detto prezzo base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16%;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6% per i risi a grana tonda ed il 4% per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10% per i risi a grana tonda ed il 5% per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3% per i risi a grana tonda ed il 2% per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,75% per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50% per gli altri risi;

la percentuale di grani gialli non superi lo 0,175%.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, l'Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° ottobre 1975 e per 10 mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 147,40 per quintale di risone fino a un massimo di L. 1.474.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1976, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1975, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipendenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 342,80 al quintale.

L'Ente nazionale risi è tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1976, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1976.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1975 e termina il 31 agosto 1976, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dall'Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato allo Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1976, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1976, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1976, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 10 ottobre 1975

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

p. Il Ministro per il tesoro
MAZZARINO

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità di riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	471,35
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	685,60
C	Razza 77, Redi	857 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma	1.028,40
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe, Ribello, Ringo, Rocca, Volano	1.371,20
F	Anseatico, Carnaroli	1.714 —
G	Italpatna, Romanico, Silla	2.142,50
H	Delta	2.571 —

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità di riso	Resa in grani interi	Resa globale
Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Ticinese	63%	71%
Bahia, Carola, INRA 68/1, Navile, Rosa Marchetti, Vitro	60%	70%
Anseatico, Arlesienne, Baldo, Italpatna, Redi, Ribe, Ribello, Ringo, Rizzotto, Rocca, Roma, Romanico, Romeo, Volano	59%	70%
Europa, Silla	58%	70%
Cesariot, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77	56%	68%
Arborio	56%	70%
Delta	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%.
Dal 15,00 al 15,49 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 214,25 al quintale.
Dal 15,50 al 16,00 % . .	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50%; inoltre detrazione di L. 214,25 al quintale e diminuzione dell'1% del peso del risone.

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni				
	A grani tondi	Carola - Cesariot Navile Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 Maratelli Precoce Rossi Romeo - Vialone Nano	Razza 77 - Redi	Baldo - Rizzotto Roma
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazioni di L. .	106,20	109,95	111,65	113,05	114,40
b) inferiore al rendimento di base:					
1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazioni di L.	106,20	109,95	111,65	113,05	114,40
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:					
a) superiore al rendimento di base:					
maggiorazioni di L. .	79,65	82,45	83,75	84,80	85,80
b) inferiore al rendimento di base:					
di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:					
detrazioni di L.	79,65	82,45	83,75	84,80	85,80

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni			
	Arborio - Arlesienne Europa - Ribe - Ribello Ringo - Rocca - Volano	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico Silla	Delta
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazioni di L. .	117,15	119,90	123,30	126,75
b) inferiore al rendimento di base:				
di 1-13 punti per il riso a grandi tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazioni di L. .	117,15	119,90	123,30	126,75
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:				
a) superiore al rendimento di base:				
maggiorazioni di L.	87,85	89,90	92,50	95,05
b) inferiore al rendimento di base:				
di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi:				
detrazioni di L.	87,85	89,90	92,50	95,05

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	Sui risoni		
	A grani tondi	Carola - Cesariot - Navile Rosa Marchetti - Vitro	Bahia - INRA 68/1 Maratelli - Precoce Rossi Romeo - Vialone Nano
Gessati	Dal 3 al 6%: L. 66,35 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 68,70 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 69,80 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 10%: L. 66,35 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 68,70 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 69,80 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 3%: L. 99,55 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 103,10 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 104,70 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 all'1%: L. 99,55 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 103,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 104,70 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 all'1%: L. 99,55 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 103,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 104,70 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 530,90 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 549,75 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 558,30 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Razza 77 - Redi	Baldo - Rizzotto - Roma	Arborio - Arlesienne Europa - Ribe - Ribello Ringo - Rocca - Volano
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 70,65 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 71,50 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 73,20 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 70,65 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 71,50 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 73,20 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 105,95 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 107,25 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 109,85 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 105,95 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 107,25 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 109,85 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 105,95 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 107,25 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 109,85 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 565,15 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 572,05 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 585,75 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	Sui risoni		
	Anseatico - Carnaroli	Italpatna - Romanico - Silla	Delta
Gessati	Dal 3 al 4%: L. 74,95 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 77,05 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 79,20 per ogni ½ punto
Striati rossi	Dal 3 al 5%: L. 74,95 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 77,05 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 79,20 per ogni punto
Vaiolati	Dall'1 al 2%: L. 112,40 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 115,60 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 118,85 per ogni ½ punto
Macchiati	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 112,40 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 115,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: L. 118,85 per ogni ¼ di punto
Ambrati	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 112,40 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 115,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 118,85 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 599,45 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 616,60 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: L. 633,75 per ogni 1/8 di punto

(9401)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1975.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Le Pianelle » a r. l., in Montescaglioso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze degli accertamenti effettuati nei confronti della società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Le Pianelle » a r.l., con sede in Le Pianelle-Montescaglioso (Matera), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria di Le Pianelle » a r.l., con sede in Le Pianelle-Montescaglioso (Matera), costituita per rogito notaio Nicola Motta in data 20 aprile 1955, n. 9226 di rep., è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Pietro Altavilla ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 ottobre 1975

Il Ministro: TOROS

(9501)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1975.

Nomina dei componenti la deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1975.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata ricostituita la borsa merci di Pisa;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Pisa, approvato con decreto ministeriale 16 settembre 1960;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Pisa, formulata con deliberazione 7 agosto 1975, n. 163;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Pisa per l'anno 1975 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Foresi dott. Arrigo;
2) Tornar dott. Giancarlo;
3) Baschieri dott. Franco;
4) Iacobelli Alessio;
5) Rossi dott. Dino.

Membri supplenti:

1) Cieri cav. Corrado;
2) Macchi Alfredo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 ottobre 1975

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(9329)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1975.

Integrazione della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e le leggi 12 luglio 1951, n. 560, 29 dicembre 1956, n. 1560 e 26 settembre 1966, n. 792;

Vista la deliberazione 3 ottobre 1975, n. 459, con la quale il prefetto commissario straordinario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino ha proposto, ai sensi dell'art. 1 della legge 29 dicembre 1956, n. 1560, che della giunta camerale sia chiamato a far parte anche un rappresentante del settore delle piccole e medie industrie, particolarmente importante nell'economia di quella provincia;

Decreta:

Art. 1.

Un membro scelto in rappresentanza del settore delle piccole e medie industrie fa parte della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino, oltre ai membri indicati dal decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315 e dalla legge 12 luglio 1951, n. 560.

Art. 2.

Alla nomina del membro indicato nel precedente articolo sarà provveduto ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1975

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
MARCORA

(9411)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1975.

Classificazione fra le provinciali di un tratto di strada in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 123 del 9 febbraio 1973 con la quale l'amministrazione provinciale di Caserta ha chiesto la declassificazione di un tratto della strada provinciale « Verticali-Castelvolturno » (ex A. Diaz) dell'estesa di km 1+000 circa occupato dal Demanio militare per l'ampliamento dell'aeroporto di Grazzanise e la conseguente provincializzazione della variante di pari lunghezza;

Visto il voto n. 424 in data 16 luglio 1974, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che siano accettabili la proposta classificazione fra le provinciali ai sensi dell'art. 4, lettera *d*), della legge 12 febbraio 1958, n. 126 e la declassificazione ai sensi dell'art. 6 della stessa legge;

Ritenuto, pertanto, che può classificarsi il tratto proposto, mentre per il tratto da classificare non occorre formale provvedimento dovendo applicarsi appunto il citato art. 6;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificato fra le provinciali il nuovo tratto della strada provinciale « Verticali-Castelvolturno » costruito in variante per l'ampliamento dell'aeroporto di Grazzanise dell'estesa di circa km 1+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(9371)

DECRETO MINISTERIALE 24 ottobre 1975.

Caratteristiche del contrassegno di Stato per recipienti contenenti vini aromatizzati della capacità di litri 0,750.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, concernente l'aumento del prezzo dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti prodotti alcolici e la disciplina della produzione e del commercio del vermut e degli altri vini aromatizzati;

Vista la legge 16 marzo 1956, n. 108, con la quale è stato convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, sopra meglio specificato;

Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 1956, concernente le caratteristiche dei contrassegni di Stato e modalità per la loro applicazione sui recipienti contenenti vermut e gli altri vini aromatizzati della capacità fino a litri 0,100, da litri 0,500, da litri 1,000 e da litri 2,000;

Visto l'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, concernente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Vista la legge 9 luglio 1975, n. 307, concernente la modifica dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, convertito, con modificazioni, nella legge 16 marzo 1956, n. 108, recante norme sull'imbottigliamento dei vini aromatizzati;

Decreta:

Art. 1.

Il contrassegno di Stato previsto per il confezionamento delle bottiglie di cui al n. 3) dell'art. 13 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3, quale risulta modificato dalla legge 9 luglio 1975, n. 307, è costituito, come dal fac-simile allegato, da una fascetta di carta filigranata sulla quale un sottile filo di cornice racchiude un fondino costituito da due striscie orizzontali di colore uniforme, quella superiore di colore bruno violaceo chiaro, quella inferiore di colore giallo. Entro la cornice, a sinistra, centrato sull'asse orizzontale della fascetta, lo stemma graficato della Repubblica e nella parte superiore la leggenda « VINI AROMATIZZATI » con sotto, nello stesso carattere ma più piccolo, « CONTRASSEGNO DI STATO ». Al centro, la leggenda specificante la capacità « LITRI 0.750 ». In basso, a sinistra, la parola « SERIE » seguita dalla indicazione della serie alfabetica ad una o più lettere ed al centro, sulla stessa linea, la abbreviazione « N° » seguita dalla numerazione a 6 cifre (per il solo n. 1.000.000, che rappresenta il numero limite di ciascuna serie, vengono ovviamente impiegate 7 cifre):

carta: bianca, liscia, filigranata in chiaro;

filigrana: stelle a cinque punte distese a tappeto su tutto il foglio;

formato carta: mm 150×20;

formato stampa: mm 146×16;

stampa: litografica con fondo a due colori e tutte le leggende e la cornice in nero; tipografica in nero per la numerazione e la serie.

Art. 2.

Per le richieste ai competenti uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o alle dogane dei contrassegni di Stato di cui al precedente art. 1, nonché per il deposito, l'applicazione e il movimento dei contrassegni stessi saranno osservate le norme di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 6 dicembre 1956.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 ottobre 1975

Il Ministro: VISENTINI

(9460)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1975, registro n. 16 Interno, foglio n. 199, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dalla signora Carmela De Simone ved. Menna.

(9379)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Alle pagine 34, 36 e 37 del supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 19 gennaio 1967 — concernente la pubblicazione delle tariffe di reddito dominicale, di reddito agrario e delle deduzioni fuori tariffa, per i comuni della provincia di Modena, stabilite ai sensi dell'art. 13 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1939, n. 976 e degli articoli 20, 21 e 22 della legge 8 marzo 1943, n. 153 — sono aggiunte, per i comuni di Montecreto, Sestola, Fiumalbo e Fanano le omesse indicazioni in calce:

Deduzioni alle tariffe di reddito dominicale per opere permanenti di difesa, scolo e bonifica, per spese d'irrigazione, ecc.

Titolo della deduzione	Simbolo	Grado	Importo delle deduzioni in lire	
			per ettara	per ogni cento lire di reddito dominicale
Consorzio bacini montani	b C	a	5	—

(9375)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1975, registro n. 69 Istruzione, foglio n. 23, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto in data 12 novembre 1970, dalla prof.ssa Di Francescantonio Grilli Luisa per l'annullamento del decreto 9 aprile 1970, n. 29265, con cui il provveditore agli studi di Roma ha prorogato d'ufficio la scadenza dell'aspettativa chiesta dall'interessata al 30 settembre 1970.

(9465)

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1975, registro n. 66 Istruzione, foglio n. 360, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto il 24 luglio 1970 dalla prof.ssa Calogero Rosetta, per l'annullamento del provvedimento n. 4965/C adottato dal provveditore agli studi di Genova in data 26 gennaio 1970, che respingeva l'istanza di riconoscimento del servizio pre ruolo in applicazione dell'art. 6, della legge 13 marzo 1958, n. 165.

(9467)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Sostituzione del commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro settentrionale

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici 16 ottobre 1975, n. 2950, il dott. Maurizio Broccoletti è stato nominato commissario governativo per la gestione straordinaria dell'Istituto case Italia centro settentrionale (I.C.I.C.S.), per la durata di mesi dodici dalla data del suddetto decreto, in sostituzione del dottor Carlo Moiso, dimissionario.

(9469)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 15 Lavori pubblici, foglio n. 130, è stato accolto il ricorso straordinario proposto in data 25 agosto 1973 dal sig. Bonitatibus Ivo contro l'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila e contro il Ministero dei lavori pubblici per l'annullamento del provvedimento del Ministero dei lavori pubblici 17 aprile 1973, n. 3549, nonchè della nota 4 luglio 1973, n. 63/P, del presidente dell'I.A.C.P. di L'Aquila con la quale è stato comunicato al ricorrente il provvedimento di sostituzione nel consiglio d'amministrazione del predetto istituto.

(9468)

Il Presidente della Repubblica, su parere del Consiglio di Stato (adunanza della sezione II del 22 gennaio 1974) e su proposta del Ministro per i lavori pubblici ha dichiarato inammissibile, in quanto proposto contro un atto amministrativo non definitivo, il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto il 12 luglio 1972 dalla sig.ra Varesi Corinna Cacciamano, avverso la decisione 20 gennaio 1972 della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica, registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1974, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 7.

(9378)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 22 maggio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 3 luglio 1967, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti di intervento nel mercato del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visti i regolamenti (CEE) n. 804/68 del 27 giugno 1968, n. 971/68 del 15 luglio 1968, n. 1107/68 del 27 luglio 1968 e rispettive successive modifiche, relativi all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, alle norme generali ed alle modalità di applicazione degli interventi sui formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visto il regolamento (CEE) n. 469/75 del 27 febbraio 1975, relativo ai prezzi di acquisto dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano per la campagna 1975-76;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1974, recante norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Visti i regolamenti (CEE) n. 475/75 del 27 febbraio 1975 e n. 540/75 del 28 febbraio 1975 relativi al tasso di cambio da applicare nel settore agricolo, ed alle relative misure supplementari;

Ritenuta la necessità, in relazione all'andamento del mercato dei suddetti formaggi, di provvedere ad assicurare l'organizzazione d'intervento per l'acquisto delle quantità dei formaggi medesimi, prodotti nel periodo 1° aprile 1975-31 marzo 1976, che venissero offerte in vendita all'intervento nel periodo 1° ottobre 1975-15 maggio 1976 per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano fabbricati dal 1° aprile all'11 novembre 1975 di età minima di 6 mesi e nel periodo 1° gennaio-15 maggio 1976 per il formaggio grana padano fuori sale di età 30/60 giorni fabbricato dal 12 novembre 1975 al 31 marzo 1976;

Considerato che sussistono le condizioni richieste dall'art. 12, secondo comma, della citata legge n. 303, per procedere mediante trattativa privata ad affidare a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o ad altri operatori che dispongono di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-organizzativa idonee ad assicurare permanentemente le condizioni richieste per la stagionatura, manutenzione e buona conservazione dei formaggi grana padano e parmiggiano reggiano, il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza dell'A.I.M.A. nel settore;

che a tal fine occorre provvedere a stabilire le condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico e per l'espletamento del servizio inerente all'incarico medesimo;

Nell'adunanza del 9 ottobre 1975;

Ha deliberato:

1. — Le operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età minima di sei mesi prodotti dal 1° aprile all'11 novembre 1975 e offerti allo intervento dal 1° ottobre 1975 al 15 maggio 1976, e del formaggio grana padano fuori sale prodotto dal 12 novembre 1975 al 31 marzo 1976 e offerto all'intervento dal 1° gennaio al 15 maggio 1976, sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione.

2. — Il compimento delle operazioni di cui al punto 1, per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico organizzative idonee ad assicurare, durante la stagionatura, la buona conservazione dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3. — L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente dell'A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

l'impegno ad operare in tutte le province indicate nello atto disciplinare allegato indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonchè il prodotto (grana padano fresco e di sei mesi di età minima, o parmigiano reggiano di sei mesi di età minima);

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro di intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a 10.000 forme;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, tutto il prodotto offerto in vendita purchè riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad assicurare permanentemente le condizioni di temperatura e di umidità richieste dalla stagionatura e conservazione del grana padano e del parmigiano reggiano;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4. — Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nello allegato atto disciplinare.

Il Ministro-presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano prodotti dal 1° aprile 1975 *al* 31 *marzo* 1976, *in attuazione delle norme del regolamento* (*CEE*) *n.* 804/68 *e successivi regolamenti modificatori, integrativi ed applicativi.*

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti delle quantità di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano prodotti dal 1° aprile 1975 al 31 marzo 1976 e definiti ai successivi articoli 2 e 3 che vengono offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di manutenzione, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare, dei regolamenti comunitari vigenti in materia e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonchè al finanziamento di dette operazioni.

Qualora, successivamente alla sottoscrizione del contratto di affidamento del servizio, sopravvengano nuove disposizioni comunitarie in materia, l'assuntore è tenuto ad osservarle in conformità delle istruzioni dell'A.I.M.A. e sarà proceduto, se necessario, tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore all'eventuale adeguamento delle condizioni del contratto medesimo.

Art. 2.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento i seguenti formaggi, aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

1) formaggio grana padano fuori sale, di età compresa fra i 30 ed i 60 giorni, fabbricato nel periodo 12 novembre 1975-31 marzo 1976 ed offerto all'intervento tra il 1° gennaio ed il 15 maggio 1976;

2) formaggio grana padano offerto all'intervento tra il 1° ottobre 1975 ed il 15 maggio 1976 all'età minima di sei mesi, fabbricato nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1975;

3) formaggio parmigiano reggiano offerto all'intervento tra il 1° ottobre 1975 ed il 15 maggio 1976 all'età minima di sei mesi, fabbricato nel periodo dal 1° aprile all'11 novembre 1975.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso centri di intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano, nelle province di Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Verona e Vicenza e, per il parmigiano reggiano, nelle province di Reggio Emilia, Parma, Modena, Bologna e Mantova.

Art. 3.

I formaggi offerti all'intervento devono:

1) presentare il marchio di origine (per il grana padano fuori sale anche l'indicazione, apposta con apposito bollo ad inchiostro indelebile, del giorno e del mese di fabbricazione) e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purchè i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonchè le quantità, espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:

— forma cilindrica a scalzo diritto o leggermente convesso, facce piane, del diametro di 35/45 cm. di peso non inferiore a 26 e non superiore a 43 kg;

— umidità massima: 40 per cento;

— tenore minimo di grasso su sostanza secca: 32 per cento;

— tenore di sale non inferiore all'1,5 e non superiore al 2,2 per cento;

— pasta liscia con occhiatura appena visibile;

— non contenere sostanze estranee al latte, salvo il cloruro di sodio ed il caglio.

I requisiti di cui ai trattini secondo, terzo, quarto e sesto sono accertati mediante analisi da eseguire sul prodotto consegnato;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età minima di sei mesi:

— requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

— requisiti di formaggi appartenenti alle categorie « scelti », « 0 » e « 1 » secondo gli usi e le consuetudini in vigore. La quantità di prodotto accettata non deve risultare inferiore a 100 forme per il grana padano ed a 50 forme per il parmigiano reggiano;

3) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi per il grana padano fuori sale entro un termine minimo di 30 giorni dopo la consegna, per il grana padano e il parmigiano reggiano di età minima di sei mesi, non prima di due mesi e al massimo non oltre quattro mesi dalla entrata del prodotto in ammasso, le seguenti caratteristiche:

a) per il formaggio grana padano fuori sale:

— crosta intatta (assenza di crepe sulla crosta);

— pasta liscia con occhiatura appena visibile;

— odore e sapore netti;

— assenza di fermentazioni anormali accompagnate da rigonfiamento;

b) per i formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età minima di sei mesi:

— i requisiti della categoria: « scelto », « 0 » e/o « 1 », riferiti per almeno l'85% del prodotto a formaggio « scelto », e per il restante 15% a formaggio di qualità « 0 » e/o « 1 », ed il numero minimo di forme idonee non risulti inferiore a 100 forme per il grana padano e a 50 forme per il parmigiano reggiano.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta all'assuntore del servizio, con indicazione: *a)* del nome e del cognome dell'offerente oppure, qualora trattisi di organismo associativo, della denominazione della sede sociale e del legale rappresentante, e relativi indirizzi; *b)* dell'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto allo intervento; *c)* del centro di intervento cui s'intende conferire il prodotto; tale centro deve risultare, fra i centri aperti, quello più vicino al predetto magazzino di giacenza del prodotto stesso, qualora tale centri distinto oltre 100 km dal predetto magazzino di giacenza. E' comunque in facoltà dell'assuntore del servizio, a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare all'offerente altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ad ogni offerta di vendita vanno allegate:

— una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, l'avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore di cui all'art. 2, paragrafo 1), del regolamento (CEE) n. 1107/68 e che lo stesso caseificio tiene una regolare contabilità nei sensi indicati da detto decreto ministeriale 31 dicembre 1973 e, se si tratta di grana padano fuori sale, che il caseificio produttore trasforma soltanto il latte della sua normale zona di raccolta;

— una dichiarazione dell'offerente che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1), lettera *c)*, del regolamento (CEE) numero 1107/68, si impegna a fornire all'A.I.M.A., a richiesta della stessa, informazioni statistiche sui quantitativi di latte trasformati e sui prodotti ottenuti.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare allo offerente, al più presto, il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato, concordando con l'offerente stesso la data di presa in consegna. In ogni caso la presa in consegna non può essere protratta, dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, oltre il 10 giugno 1976.

Il formaggio, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

Il prezzo di intervento, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento della consegna, è riferito al formaggio consegnato ad un magazzino situato ad una distanza massima di 100 km rispetto al luogo in cui il formaggio è depositato.

Qualora il magazzino indicato dall'assuntore del servizio sia situato ad una distanza superiore a quella di cui al comma precedente, è riconosciuto al conferente, in caso di conclusione dell'acquisto e per la quantità acquistata, un rimborso di spesa di trasporto, per il percorso eccedente i suddetti 100 km, pari all'importo previsto dalle norme comunitarie vigenti al momento della consegna del prodotto, per tonnellata di prodotto e per chilometro.

All'atto della consegna, l'assuntore rilascia all'offerente una ricevuta provvisoria nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario offerente, la quantità di prodotto espressa in numero di forme riconosciute idonee al primo accertamento e in peso espresso in quintali, il riferimento al verbale della commissione di controllo che ha riconosciuto tale idoneità, l'importo del prezzo unitario di acquisto, il controvalore provvisorio della merce in base a detto prezzo e, distintamente, l'eventuale maggiorazione per rimborso spese di trasporto. Per il formaggio grana padano e parmigiano reggiano di età minima di sei mesi deve essere aggiunto, nella ricevuta provvisoria, l'importo dello acconto dell'80% di cui al terzo comma del successivo art. 6 e relativa I.V.A.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta, previsti al precedente art. 3, provvede, in contraddittorio con l'offerente e con un rappresentante dell'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro di intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati, a richiesta dell'assuntore, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Del compimento delle operazioni di individuazione della partita, di pesatura e numerazione delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione e dai rappresentanti dell'offerente e dell'assuntore, salvo per i requisiti qualitativi del formaggio grana padano fuori sale per i quali è prescritto l'accertamento analitico di cui all'art. 3, punto 2), lettera *a)*, capoverso.

I verbali devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Le analisi prescritte per il formaggio grana padano fuori sale a completamento del primo accertamento o controllo, di cui all'art. 3, punto 2), lettera *a)*, sono affidate ad uno dei seguenti istituti: Istituto superiore lattiero-caseario, di Mantova e Istituto sperimentale lattiero-caseario, di Lodi (Milano).

L'assuntore del servizio deve provvedere preventivamente se possibile, ma comunque entro due giorni dalla consegna del formaggio, a chiedere all'istituto o laboratorio prescelto, l'invio di un incaricato per il prelevamento dei campioni che, presente il conferente o suo legale rappresentante, sarà eseguito secondo le norme vigenti in materia.

Sono prelevati due campioni per ogni partita.

I risultati delle analisi sono determinanti; le spese di campionamento e di analisi di cui ai precedenti commi del presente articolo sono a carico del conferente.

Art. 6.

L'acquisto è concluso per le partite di prodotto che, allo atto del primo e del secondo accertamento di cui ai precedenti articoli 3 e 5, risultano avere i requisiti prescritti per un numero di forme non inferiore a 100 cadauna se si tratta di formaggio grana padano ed a 50 cadauna se si tratta di formaggio parmigiano reggiano.

Le quantità che, a seguito degli accertamenti eseguiti risulteranno non accettabili, sono restituite all'offerente, che ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese al ritiro del prodotto dal magazzino d'intervento. Qualora le forme riconosciute inidonee per l'acquisto non pregiudichino l'acquisto delle forme residue della partita, ritenute idonee, le forme inidonee sono restituite all'offerente al peso originario, calcolato attribuendo alle stesse il peso medio, per forma, dell'intera partita all'atto del primo accertamento.

Tuttavia, per il formaggio grana padano e parmigiano reggiano, di età minima di sei mesi, l'assuntore corrisponde allo offerente, per le quantità ritenute accettabili al primo accertamento, un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto, calcolato sul peso di tali quantità. Tale acconto è riscosso dal venditore, in base alla ricevuta provvisoria di consegna di cui al precedente art. 4 ultimo comma, direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il saldo del prezzo è corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso risultante dai verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti e per le quali l'acquisto stesso s'intende perfezionato.

Il pagamento, al venditore, del prezzo di acquisto del grana padano fuori sale è effettuato invece in unica soluzione, dall'assuntore del servizio, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato, ricorrendo ai criteri di calcolo di cui al comma precedente.

Le spese di entrata e di conservazione per le forme che vengono restituite all'offerente sono regolate direttamente fra l'offerente stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per il pagamento del saldo, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità di prodotto espressa in numero di forme e in quintali, accettata in via provvisoria ed in via definitiva, il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore provvisorio o definitivo della merce, e, infine, l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa I.V.A.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto, la manutenzione e la conservazione del formaggio, nonchè per le successive operazioni esecutive afferenti alla vendita del prodotto acquistato deve essere assicurato dall'assuntore del servizio.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dallo adempimento delle obbligazioni che sono oggetto del presente disciplinare, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore del servizio.

Art. 8.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, e ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

E' esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale e per correzioni.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partire, onde consentire in ogni momento, oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 9.

La vendita del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. quale organismo di intervento in conformità alle norme dei vigenti regolamenti comunitari ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di vendita fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la reimmissione sul mercato. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 10.

Gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta, o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e in quintali, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fattura dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della fattura stessa.

Art. 11.

Entro il giorno 5 di ciascun mese, l'assuntore del servizio deve trasmettere all'Azienda, in plico raccomandato, copia delle bollette di acquisto e di uscita e delle fatture di vendita unitamente alle copie dei relativi fogli dei registri di carico e scarico, con una relazione riassuntiva dell'attività svolta dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti prese in carico ed alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 12.

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisti e di cessione eseguiti dallo assuntore nell'espletamento dell'incarico, nel contratto di affidamento del servizio saranno stabilite le prescrizioni che l'assuntore stesso deve osservare in nome e per conto dell'A.I.M.A.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi, stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conserva-

zione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Sono altresì dovuti all'assuntore del servizio il rimborso del costo del finanziamento del prezzo di acquisto dei prodotti, nella misura che sarà stabilita nel contratto di affidamento del servizio, nonchè il rimborso della differenza passiva tra il prezzo di acquisto dei prodotti ed il prezzo di cessione realizzato.

L'eventuale differenza attiva tra il prezzo di vendita del formaggio e quello di acquisto pagato dall'assuntore compete all'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore le disposizioni che si rendessero necessarie affinchè l'espletamento del servizio avvenga in conformità delle norme dei regolamenti comunitari.

Art. 18.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

La revoca comporta la perdita del diritto ai corrispettivi di cui al precedente art. 13, salvo ogni altro obbligo e responsabilità dell'assuntore del servizio nei confronti dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo e dei terzi.

Visto, *Il Ministro-presidente*
MARCORA

(9461)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 209

Corso dei cambi del 5 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675,60	675,60	675,30	675,60	675,50	675,55	675,55	675,60	675,60	675,60
Dollaro canadese	664,95	664,95	664,80	664,95	665,10	664,90	665,35	664,95	664,95	664,95
Franco svizzero	256 —	256 —	256,10	256 —	255,90	256,05	256,06	256 —	256 —	256 —
Corona danese	112,83	112,83	112,75	112,83	112,75	112,80	112,82	112,83	112,83	112,80
Corona norvegese	122,95	122,95	123 —	122,95	122,90	122,90	122,98	122,95	122,95	122,90
Corona svedese	154,80	154,80	154,80	154,80	154,77	154,77	154,77	154,80	154,80	154,80
Fiorino olandese	256,23	256,23	256,10	256,23	256 —	256,20	256,12	256,23	256,23	256,20
Franco belga	17,445	17,445	17,45	17,445	17,53	17,45	17,4450	17,445	17,445	17,44
Franco francese	154,35	154,35	154,50	154,35	154,30	154,80	154,37	154,35	154,35	154,30
Lira sterlina	1395,65	1395,65	1396,25	1395,65	1395,50	1395,60	1395,75	1395,65	1395,65	1395,65
Marco germanico	263,19	263,19	263,45	263,19	263,20	267,20	263,20	263,19	263,19	267,15
Scellino austriaco	37.165	37.165	37,20	37,165	37,15	37,15	37,165	37,165	37,165	37,15
Escudo portoghese	25,48	25,48	25,50	25,48	11,42	25,45	25,50	25,48	25,48	25,48
Peseta spagnola	11,445	11,445	11,4450	11,445	25,41	11,43	11,44	11,445	11,445	11,40
Yen giapponese	2,238	2,238	2,24	2,238	2,237	2,22	2,2375	2,238	2,238	2,23

Media dei titoli del 5 novembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,100
Redimibile 3,50 % 1934	100,100
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,350
» 5 % (Ricostruzione)	96,400
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,375
» 5 % (Città di Trieste)	92,725
» 5 % (Beni esteri)	92,150
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,700
» 5,50 % » » 1968-83	82,800
» 5,50 % » » 1969-84	80,800
» 6 % » » 1970-85	83,925
» 6 % » » 1971-86	85,075
» 6 % » » 1972-87	82,700
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,900
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84,475
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,900
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 novembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	675,575
Dollaro canadese	665,15
Franco svizzero	256,03
Corona danese	112,825
Corona norvegese	122,965
Corona svedese	154,785
Fiorino olandese	256,175
Franco belga	17,445
Franco francese	154,36
Lira sterlina	1395,70
Marco germanico	263,195
Scellino austriaco	37,165
Escudo portoghese	25,49
Peseta spagnola	11,442
Yen giapponese	2,238

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 210

Corso dei cambi del 6 novembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	675,60	675,60	676,20	675,60	676,25	676,08	676 —	675,60	675,60	676,10
Dollaro canadese	664,30	664,30	664,70	664,30	664,92	664,75	664,90	664,30	664,30	664,80
Franco svizzero	255,85	255,85	255,87	255,85	255,91	255,90	255,75	255,85	255,85	255,90
Corona danese	112,70	112,70	112,50	112,70	112,52	112,65	112,56	112,70	112,70	112,70
Corona norvegese	122,80	122,80	122,90	122,80	122,82	122,75	122,84	122,80	122,80	122,80
Corona svedese	154,65	154,65	154,80	154,65	154,64	154,60	154,70	154,65	154,65	154,65
Fiorino olandese	256,05	256,05	256,15	256,05	255,95	256,03	256,09	256,05	256,05	256 —
Franco belga	17,43	17,43	17,40	17,43	17,42	17,40	17,4275	17,43	17,43	17,40
Franco francese	153,97	153,97	154,25	153,97	154,13	154,05	154,15	153,97	153,97	154 —
Lira sterlina	1394,80	1394,80	1397 —	1394,80	1396,11	1395,75	1396,30	1394,80	1394,80	1395,80
Marco germanico	262,95	262,95	263,17	262,95	262,95	263,02	262,97	262,95	262,95	263,05
Scellino austriaco	37,155	37,155	37,20	37,155	37,125	37,10	37,13	37,155	37,155	37,15
Escudo portoghese	25,48	25,48	25,50	25,48	25,403	25,50	25,50	25,48	25,48	25,48
Peseta spagnola	11,4275	11,4275	11,4450	11,4275	11,427	11,40	11,43	11,4275	11,4275	11,40
Yen giapponese	2,242	2,242	2,25	2,242	2,237	2,24	2,2410	2,242	2,242	2,23

Media dei titoli del 6 novembre 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,10
Redimibile 3,50 % 1934	100,15
» 3,50 % (Ricostruzione)	92,50
» 5 % (Ricostruzione)	96,40
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,45
» 5 % (Città di Trieste)	92,80
» 5 % (Beni esteri)	92,10
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,10
» 5,50 % » » 1968-83	82,90
» 5,50 % » » 1969-84	80,725
» 6 % » » 1970-85	84 —
» 6 % » » 1971-86	85,125
» 6 % » » 1972-87	82,90
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	96,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	92,475
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	91,925
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	86,90
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	84 —
» poliennali 7 % (scad. 1° aprile 1978)	96,975
» » 9 % (» 1° aprile 1979)	98,85

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 novembre 1975

Valuta	
Dollaro USA	676,05
Dollaro canadese	664,85
Franco svizzero	255,85
Corona danese	112,63
Corona norvegese	122,82
Corona svedese	154,675
Fiorino olandese	256,07
Franco belga	17,429
Franco francese	154,11
Lira sterlina	1396,05
Marco germanico	263,01
Scellino austriaco	37,142
Escudo portoghese	25,49
Peseta spagnola	11,429
Yen giapponese	2,241

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*).

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2247 Mod. 25/*A*. — Data: 17 maggio 1975. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: ufficio ricevimento debito pubblico. — Intestazione: Fanelli Gian Piero, nato a Pontinia il 18 agosto 1949. — Titoli del debito pubblico: nominativi: 2. — Capitale: L. 495.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(9015)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione del punzone per la bollatura dei metalli preziosi, recante il marchio di identificazione « 1532-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che è stato deformato il punzone recante il marchio di identificazione « 1532-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Laguzzi Nello, in Bassignana (Alessandria), via Orti n. 6.

(9412)

Deformazione dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi, recanti il marchio di identificazione « 1515-AL »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati i due punzoni recanti il marchio di identificazione « 1515-AL », a suo tempo assegnato alla ditta Magagna Luigi, in Alessandria, via Colombo n. 50.

(9413)

ISTITUTO DI CREDITO PER LE IMPRESE DI PUBBLICA UTILITÀ

Avviso riguardante il sorteggio per il rimborso dei titoli rappresentanti obbligazioni 5,59 % s.s. Società Edison; 6 % s.s. Società Edison; 6 % s.s. Società Montecatini; 6 % serie ordinaria trentennali e 6 % serie ordinaria ventennali.

Si notifica che il giorno 1° dicembre 1975 con inizio alle ore 9 si procederà, presso il servizio centro elettronico dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità in via Campania 59/C Roma, alle seguenti operazioni di estrazione a sorte di obbligazioni per il rimborso alla pari dal 1° gennaio 1976:

1) 5,50 % s. s. SOCIETÀ EDISON:

Emissione seconda:

Estrazione a sorte di:
N. 1.376 titoli di L. 12.500
» 2.080 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 69.200.000.

2) 6 % s. s. SOCIETÀ EDISON:

Emissione sesta:

Estrazione a sorte di:
N. 332 titoli di L. 25.000
» 434 titoli di » 50.000
» 1.205 titoli di » 100.000
» 978 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 639.500.000.

3) 6 % s. s. SOCIETÀ MONTECATINI:

Emissione prima:

Estrazione a sorte di:
N. 324 titoli di L. 25.000
» 658 titoli di » 50.000
» 2.035 titoli di » 100.000
» 1.994 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.241.500.000.

4) 6% SERIE ORDINARIA TRENTENNALI

Emissione quattordicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 719 titoli di L. 12.500
per il complessivo valore nominale di L. 8.987.500;

Emissione quindicesima:

Estrazione a sorte di:
N. 3.562 titoli di L. 12.500
» 2.742 titoli di » 25.000
per il complessivo valore nominale di L. 113.075.000.

5) 6 % SERIE ORDINARIA VENTENNALI:

Emissione ventesima:

Estrazione a sorte di:
N. 80 titoli di L. 12.500
» 890 titoli di » 50.000
» 896 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 493.500.000;

Emissione ventunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 310 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 155.000.000;

Emissione ventiduesima:

Estrazione a sorte di:
N. 620 titoli di L. 12.500
» 3.185 titoli di » 50.000
» 1.839 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.086.500.000;

Emissione ventitreesima:

Estrazione a sorte di:
N. 44 titoli di L. 12.500
» 319 titoli di » 50.000
» 570 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 301.500.000;

Emissione ventiquattresima:

Estrazione a sorte di:
N. 366 titoli di L. 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 183.000.000;

Emissione venticinquesima:

Estrazione a sorte di:
N. 492 titoli di L. 12.500
» 2.817 titoli di » 50.000
» 2.049 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.171.500.000;

Emissione ventiseiesima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.260 titoli di L. 12.500
» 2.485 titoli di » 50.000
» 891 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 585.500.000;

Emissione ventisettesima:

Estrazione a sorte di:
N. 216 titoli di L. 12.500
» 1.066 titoli di » 50.000
» 599 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 355.500.000;

Emissione ventisettesima:

Estrazione a sorte di:
N. 1.308 titoli di L. 12.500
» 6.903 titoli di » 50.000
» 3.420 titoli di » 500.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.071.500.000;

Emissione ventinovesima:

Estrazione a sorte di:
N. 2.838 titoli di L. 50.000
» 2.317 titoli di » 500.000
» 1.545 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 2.845.400.000;

Emissione trentesima:

Estrazione a sorte di:
N. 70 titoli di L. 50.000
» 53 titoli di » 500.000
» 45 titoli di » 1.000.000
» 25 titoli di » 5.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 200.000.000;

Emissione trentunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 360 titoli di L. 50.000
» 320 titoli di » 500.000
» 447 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 625.000.000;

Emissione trentaduesima:

Estrazione a sorte di:
N. 903 titoli di L. 50.000
» 705 titoli di » 500.000
» 507 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 904.650.000;

Emissione trentatreesima:

Estrazione a sorte di:
N. 672 titoli di L. 50.000
» 336 titoli di » 500.000
» 476 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 677.600.000;

Emissione trentaquattresima:

Estrazione a sorte di:
N. 459 titoli di L. 50.000
» 321 titoli di » 500.000
» 276 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 459.450.000;

Emissione trentacinquesima:

Estrazione a sorte di:
N. 380 titoli di L. 50.000
» 372 titoli di » 500.000
» 455 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 660.000.000;

Emissione trentaseiesima:

Estrazione a sorte di:
N. 294 titoli di L. 50.000
» 462 titoli di » 500.000
» 1.596 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.841.700.000;

Emissione trentasettesima:

Estrazione a sorte di:
N. 2.526 titoli di L. 50.000
» 1.010 titoli di » 500.000
» 632 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.263.300.000;

Emissione trentottesima 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 330 titoli di L. 50.000
» 356 titoli di » 500.000
» 671 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 865.500.000;

Emissione trentottesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 495 titoli di L. 50.000
» 534 titoli di » 500.000
» 1.006 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.297.750.000;

Emissione trentottesima 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 817 titoli di L. 50.000
» 613 titoli di » 500.000
» 879 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 1.226.350.000;

Emissione trentanovesima 1ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 352 titoli di L. 50.000
» 252 titoli di » 500.000
» 599 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 742.600.000;

Emissione trentanovesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 204 titoli di L. 50.000
» 145 titoli di » 500.000
» 393 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 475.700.000;

Emissione trentanovesima 3ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 79 titoli di L. 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 79.000.000;

Emissione quarantesima:

Estrazione a sorte di:
N. 17 titoli di L. 50.000
» 85 titoli di » 500.000
» 58 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 101.350.000;

Emissione quarantunesima:

Estrazione a sorte di:
N. 180 titoli di L. 50.000
» 150 titoli di » 500.000
» 427 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 511.000.000;

Emissione quarantunesima 2ª *tranche*:

Estrazione a sorte di:
N. 277 titoli di L. 50.000
» 337 titoli di » 500.000
» 799 titoli di » 1.000.000
per il complessivo valore nominale di L. 981.350.000.

Totale generale L. 24.233.462.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico. Con successiva notificazione saranno resi noti i numeri dei titoli sorteggiati.

(9383)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano di zona del comune di Monterosi

Con delibera della giunta regionale 6 agosto 1975, n. 3146, vistata dalla commissione di controllo nella seduta dell'11 settembre 1975, con verbale n. 199/60, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare del comune di Monterosi (Viterbo).

Copia di tale delibera sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modifiche ed integrazioni.

(9342)

PREFETTURA DI GORIZIA

Restituzione di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Vista la domanda del sig. Zotti Stanislao, intesa ad ottenere la restituzione del proprio cognome, ridotto in forma italiana con decreto prefettizio datato 19 maggio 1931, n. 45/114, nella forma originaria e precisamente da Zotti a Cotič;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, numero 8300.11.;

Decreta:

E' modificato parzialmente il decreto prefettizio datato 19 maggio 1931, n. 45/114, nel senso che il cognome del sig. Zotti Stanislao fu Giovanni e fu Cotič Maria, nato a Rupa, Savogna d'Isonzo, e residente a Gabria, Savogna d'Isonzo, via Principe Piemonte, 14/*A*, è restituito a tutti gli effetti nella forma originaria di Cotič.

Uguale restituzione è disposta per la moglie del richiedente sig.ra Florenin Paola in Zotti, nata a Rupa, Savogna d'Isonzo, il 1° giugno 1926.

Il presente decreto a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo sarà notificato all'interessato ed avrà ogni altro effetto secondo le norme di legge.

Il prefetto: MOLINARI

(9343)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione tecnologico-meccanico.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 17 ottobre 1935, n. 1956;
Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1479;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, tabella H;
Vista la legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito nella legge 19 ottobre 1970, n. 744;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;
Vista la legge 28 luglio 1971, n. 585;
Accertato che nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, specializzazione tecnologico-meccanico, sono risultati disponibili sette posti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1975, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 166, con il quale, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, il Ministero della difesa è stato autorizzato a bandire un concorso, per esami, a quindici posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito;
Visto il decreto ministeriale 22 giugno 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1974, registro n. 52 Difesa, foglio n. 67, con il quale su conforme parere espresso dal Consiglio superiore della pubblica amministrazione, è stato approvato il programma di esame;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione tecnologico-meccanico.

Gli esami del concorso consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte avranno luogo nei giorni 14 *e* 15 *gennaio* 1976 *con inizio alle ore* 8, *presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, Roma.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi del successivo art. 2, sono tenuti, muniti di idoneo ed aggiornato documento di riconoscimento, a presentarsi senza alcun preavviso per sostenere le prove di esame nella sede, nei giorni e nell'ora indicati nel precedente comma, semprechè abbiano presentato tempestiva domanda di partecipazione al concorso (cfr. succ. art. 3).

Il colloquio avrà luogo presso la sede e nel giorno che il Ministero riterrà di stabilire e che saranno partecipati ai singoli candidati con l'avviso di cui al successivo art. 5.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiana non appartenenti alla Repubblica);

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32. Il limite massimo di età è elevato di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, più di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono le vigenti disposizioni di legge.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo dello Stato, degli operai di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè degli aspiranti che, in applicazione dei decreti legislativi 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, cessarono a domanda o di autorità dal servizio prestato nella qualità di sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica e non furono contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) buona condotta morale e civile;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

6) possesso del diploma di perito tecnico industriale nelle sue varie specializzazioni, o diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche, o di tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche, o di tecnico delle industrie chimiche;

7) godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo e passivo e che siano stati destituiti o dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

Il difetto anche di uno solo dei requisiti prescritti comporta l'esclusione dal concorso. Essa è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso (v. allegato 1 al presente bando), redatta su carta da bollo e indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, deve essere presentata entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda sotto la propria responsabilità:

1) il cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare in aggiunta al proprio cognome anche quello del marito);

2) la data ed il luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande abbiano superato il 32° anno di età, i titoli che danno diritto all'elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

6) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione della data o dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

7) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Verranno esclusi dal concorso gli aspiranti le cui domande non contengano tutte le indicazioni di cui sopra circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'interessato, inoltre, è tenuto ad indicare:

a) il domicilio o la residenza nonchè l'indirizzo (con la indicazione del c.a.p.) presso il quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative al concorso;

b) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario competente a ricevere la documentazione relativa al concorso.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali o siano in servizio militare è sufficiente il visto rispettivamente del capo dell'ufficio ove prestano servizio o del comandante del Corpo cui appartengono.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione o di mancata o tardiva consegna di comunicazione all'aspirante che dipendano da inesatta indicazione, da parte del medesimo, del relativo recapito oppure da mancata o tardiva partecipazione di successive variazioni o da eventuali disguidi o ritardi postali non imputabili a colpa della Amministrazione della difesa.

Art. 4.

Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con successivo decreto.

Art. 5.

Colloquio e votazione

Al colloquio saranno ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione al colloquio sarà data la relativa comunicazione con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte.

L'avviso per la presentazione al colloquio sarà dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva di merito sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo ed aggiornato documento di identificazione.

Art. 6.

Documenti da produrre per comprovare la precedenza o la preferenza a parità di merito

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che possano far valere i titoli per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data sotto la quale hanno sostenuto il colloquio previsto dal concorso, i relativi documenti redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Detti documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli per la precedenza e per la preferenza a parità di merito anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Art. 7.

Approvazione della graduatoria

La gradutoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini, nonchè con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale della Difesa e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 8.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Palazzo dell'Esercito - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposito invito, a pena di decadenza, la documentazione occorrente per la nomina.

Detta documentazione si considera prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I documenti prescritti, redatti in carta da bollo, sono i seguenti:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dal competente ufficiale dello stato civile;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato di godimento dei diritti politici.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione;

4) certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale);

5) certificato medico rilasciato da un medico militare o provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce. Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue previsti dalla legge 27 luglio 1956, n. 837.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato medico ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Gli aspiranti invalidi di guerra e assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma del presente articolo;

6) diploma originale del titolo di studio oppure copia autenticata. Qualora il diploma non sia stato rilasciato i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale fino a quando questo ultimo non potrà essere rilasciato. In caso di distruzione o smarrimento del diploma il candidato deve presentare un certificato sostitutivo su carta legale rilasciato a norma delle vigenti disposizioni dall'autorità competente;

7) documento concernente la posizione militare del candidato, cioè copia o estratto dello stato di servizio per gli ufficiali, copia o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali o militari di truppa.

Coloro che si trovino in congedo illimitato o siano riformati in rassegna dovranno produrre copia od estratto del foglio matricolare in carta da bollo come sopra. I documenti suindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Coloro che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva dovranno presentare un certificato di esito di leva.

I candidati che appartengono a classi non ancora chiamate alle armi dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva.

Non sono concessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre amministrazioni a qualsiasi titolo.

I candidati impiegati statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico). In tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva possono presentare soltanto i documenti di cui ai numeri 1), 3), 4) e 6) (estratto dell'atto di nascita, certificato di godimento dei diritti politici, certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), oltre ad un certificato rilasciato su carta da bollo dal comandante del Corpo cui appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale apirano.

I militari in servizio permanente devono presentare i documenti di cui ai numeri 4) e 6) (certificato generale del casellario giudiziale, titolo di studio), nonchè la copia dello stato di servizio o del foglio matricolare aggiornato e un certificato rilasciato su carta legale dal comandante del Corpo di appartenenza, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale apirano.

Art. 9.

Nomina

I vincitori del concorso conseguiranno la nomina a perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito.

Agli stessi spetterà il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, oltre gli assegni accessori di diritto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1975
Registro n. 48 *Difesa, foglio n.* 366

ALLEGATO 1

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - Divisione 9ª - Sezione 1ª - Via XX Settembre, 123/*A* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . residente in . . (provincia di . .) (c.a.p.), chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per esami, a sette posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori dell'Esercito, ramo di specializzazione tecnologico-meccanico.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

di essere nato a . . . . il . . . . (ove del caso: e che avendo superato il 32° anno di età ha diritto all'elevazione del limite massimo di età, in quanto . . .) (1);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (provincia di . . .) (2);

di non aver riportato condanne penali (3);

di possedere il seguente titolo di studio . . . . con specializzazione . . . . rilasciato da . . nell'anno scolastico . . . . .;

di trovarsi nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . . (4);

di prestare attualmente servizio come impiegato dal . . (5);

di aver prestato servizio come impiegato dal . al . . e che la risoluzione del relativo rapporto (o dei relativi rapporti) di pubblico impiego fu dovuto a . . . . (5);

di essere diposto in caso di nomina, ad accettare l'assegnazione presso qualsiasi sede.

Il sottoscritto desidera che le comunicazioni relative al concorso gli siano trasmesse dall'amministrazione al seguente indirizzo: . . . . . .

Data, ...

Firma (6)

. . . .

(1) Specificare i motivi.

(2) In caso di non iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicarne compiutamente i motivi.

(3) Se del caso indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione) con gli estremi del relative provvedimento nonchè le eventuali pendenze penali a proprio carico.

(4) Indicare secondo i casi una delle seguenti situazioni:

ha già prestato servizio militare di leva;

è attualmente in servizio militare presso . . . .;

non ha ancora prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto a giudizio di leva;

non ha prestato servizio militare perchè, pur dichiarato «abile» o «rivedibile», si trova nella posizione di congedo illimitato provvisorio in quanto . . . .;

non ha prestato servizio militare perchè dichiarato riformato.

(5) Ove ricorra l'ipotesi indicare la pubblica amministrazione (anche se si tratti dell'Amministrazione della difesa) o l'ente pubblico, la qualifica rivestita nel servizio prestato, la carriera (direttiva o di concetto o esecutiva . . . . . ., per gli impiegati di ruolo) oppure la categoria (prima o seconda o terza, per gli impiegati non di ruolo) o la qualifica (per gli operai dello Stato).

(6) La firma deve essere autenticata nei modi indicati dall'art. 3 del bando di concorso.

ALLEGATO 2

PROGRAMMA D'ESAME

PROVE SCRITTE

1) *Matematica*:

Nei limiti dei programmi d'insegnamento degli istituti tecnici industriali.

2) *Progettazione e disegno esecutivo*:

Dato lo schizzo di larga indicazione di un congegno, con le sue dimensioni di massima, il candidato dovrà sviluppare la idea meccanica e procedere alla compilazione dei disegni necessari per la costruzione (insieme e particolari).

Il candidato dovrà, in una particolareggiata relazione scritta, illustrare il concetto seguito, chiarire la soluzione adottata ed esporre i calcoli eseguiti per la verifica del dimensionamento strutturale delle parti costituenti il congegno e che saranno indicate nel tema.

Detta relazione darà anche prova della capacità del candidato ad esprimersi in forma chiara, propria e corretta.

COLLOQUIO

Matematica:

Le operazioni aritmetiche tutte con numeri interi, frazionari e decimali, calcolo letterale e algebrico, equazioni di primo e secondo grado, calcolo logaritmico.

Geometria piana: retta, angoli, tirangoli, poligoni, circonferenza.

Geometria solida: angoli, diedri e poliedri, solidi comuni, misure di superficie e volumi.

Trigonometria piana: sino alla risoluzione dei triangoli inclusa.

Impiego del regolo calcolatore.

Fisica:

Proprietà generale dei corpi e proprietà dei solidi, peso specifico e densità.

Cenni di idrostatica, aerostatica, acustica, ottica, termologia, magnetismo, elettricità, principali macchine elettriche, principali strumenti per misure elettriche, elettrostatica, elettrodinamica; principi essenziali, leggi fondamentali, applicazioni industriali, pratiche relative.

Metalli principali: ferro, rame, piombo, nichelio, stagno, zinco, alluminio, argento, oro, platino. Le principali leghe con particolare riguardo alla lega ferro-carbonio.

Meccanica applicata:

Nozioni di meccanica applicata alle costruzioni e resistenza dei materiali.

Forze e loro rappresentazione grafica, composizione e decomposizione, momenti, coppie, centro di gravità e sua determinazione per linee, superfici e volumi più comuni.

Moto uniforme, vario, rotatorio, oscillatorio; elementi essenziali e caratteristici.

Macchine semplici, ingranaggi, trasmissioni.

Leggi fondamentali della dinamica.

Azioni deformanti (trazione, compressione, taglio, flessione e azione combinata), applicazioni relative.

Caldaie, motrici a vapore, motori endotermici, motrici e macchine idrauliche.

Cenni sulla produzione dell'acciaio e della ghisa e sulla tecnologia delle lavorazioni a caldo e con macchine a truciolo.

Macchine utensili per la lavorazione del legno.

Tecnologia:

Disegno tecnico: disposizioni delle proiezioni, sezioni, indicazioni dei materiali nelle sezioni, quotatura in relazione alle lavorazioni, indicazione della qualità delle superfici, rugosità, segni di lavorazione.

Unificazione: l'unificazione nell'industria, norme e tabelle UNI.

Tolleranze: sistemi di tolleranza per lavorazioni meccaniche UNI e ISO, tolleranze ed accoppiamenti, definizioni e principi fondamentali, valutazione delle tolleranze da assegnare ad un dato accoppiamento.

Filettature: tipi e sistemi di filettatura, accoppiamenti filettati, tolleranze di lavorazioni per filettature.

Calibri: calibri fissi per alberi e per fori lisci e filettati, tolleranze di esecuzione dei calibri. Lettura del calibro a nonio, lettura del micrometro.

Prove dei materiali: prove meccaniche e tecnologiche di materiali metallici e caratteristiche relative. Acciai da costruzione: distinzione, simboli ed indicazione del tipo di acciaio secondo l'UNI.

Trattamenti termici degli acciai: ricottura, bonifica, normalizzazione, tempera, cementazione, ecc.

Il colloquio verterà inoltre sui seguenti argomenti:

nozioni sull'ordinamento degli stati maggiori e degli organi centrali del Ministero della difesa e sull'ordinamento dello Esercito;

nozioni sullo stato giuridico degli impiegati civili e degli operai dello Stato.

Il Ministro per la difesa
FORLANI

(9441)

OSPEDALE CIVILE «IMMACOLATA CONCEZIONE» DI PIOVE DI SACCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione delle deliberazioni consiliari 28 agosto 1975, n. 20/11 e 23 settembre 1975, n. 21/5, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di aiuto della divisione di geriatria;

un posto di aiuto della divisione di oculistica;

un posto di aiuto e un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Piove di Sacco (Padova).

(9483)

SPEDALI RIUNITI DI SANSEPOLCRO

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi

In esecuzione della deliberazione consiliare 24 giugno 1975, n. 190, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sansepolcro (Arezzo), via della Misericordia, 20.

(9478)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorso ad un posto di primario medico del reparto lungodegenti

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario medico del reparto lungodegenti.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Udine.

(9479)

OSPEDALE «S. NICOLA PELLEGRINO» DI TRANI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente di chirurgia;

un posto di primario e un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto radiologo;

un posto di aiuto dirigente e tre posti di assistente del servizio di pronto soccorso, guardia medica ed accettazione;

un posto di aiuto e tre posti di assistente del centro di rianimazione;

un posto di aiuto e un posto di assistente del centro trasfusionale;

un posto di aiuto e un posto di assistente ortopedico-traumatologo;

un posto di aiuto e due posti di assistente di ematologia;

due posti di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trani (Bari).

(9482)

OSPEDALE «BOLOGNINI» DI SERIATE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

In esecuzione della deliberazione consiliare 18 settembre 1975, n. 729, sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;
un posto di aiuto ostetrico-ginecologo;
un posto di aiuto di anestesia;
un posto di assistente di radiologia;
un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di traumatologia e ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Seriate (Bergamo).

(9481)

OSPEDALE CIVICO «F. LASTARIA» DI LUCERA

Concorso ad un posto di primario chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Lucera (Foggia).

(9484)

OSPEDALE CIVILE DI ISEO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

In esecuzione della deliberazione consiliare 29 agosto 1975, n. 160, è indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Iseo (Brescia).

(9485)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI SORA

Concorso ad un posto di aiuto di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sora (Frosinone).

(9480)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI PANICALE

Concorso ad un posto di assistente di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Panicale (Perugia).

(9477)

OSPEDALE «S. MARIA DEI BATTUTI» DI TREVISO

Concorso ad un posto di primario dell'istituto di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario dell'istituto di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Treviso.

Il presente avviso sostituisce e annulla il precedente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 200 del 29 luglio 1975.

(9486)

ANTONIO SESSA, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752970)